



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione politica DP
Divisione Politica di sicurezza

12.08.2020

Rapporto di attività annuale 2019 sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019)

1. Introduzione

Per l'autorità responsabile di attuare la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)¹, il 2019 è stato un anno particolarmente importante. I criteri di applicazione della legge, in particolare nell'ambito delle competenze militari, sono stati oggetto di analisi e dibattito, non solo da parte dei servizi interessati dell'Amministrazione federale, ma anche nei media e a livello politico. Il 21 febbraio 2019 i capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di valutare la questione della coerenza nella gestione dei casi che riguardano al contempo la LPSP, la legge federale sul materiale bellico (LMB)² e la legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)³. Il gruppo ha ricevuto il mandato di esaminare nel dettaglio questa problematica e di individuare soluzioni appropriate (cfr. n. 4.1). In parallelo hanno avuto luogo alcune iniziative politiche su questo tema. Nelle due Camere del Parlamento sono stati depositati vari interventi parlamentari sull'interpretazione della legge da parte dell'autorità competente (cfr. n. 4.2).

In pieno sviluppo, il settore della sicurezza privata è sempre più dinamico. Stanno facendo la loro comparsa nuove forme di prestazioni legate all'uso di tecnologie avanzate e anche la tipologia delle imprese di sicurezza private è in continua evoluzione. Spesso l'autorità incaricata dell'attuazione della LPSP si trova dunque di fronte a situazioni e casi inediti che richiedono un costante adeguamento delle pratiche.

2. Attuazione della LPSP

La LPSP è entrata in vigore il 1° settembre 2015 e intende contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare i suoi obiettivi di politica estera, a preservarne la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale (art. 1 LPSP). A tale scopo sottopone la fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero da parte di aziende svizzere a un controllo che prevede una notificazione obbligatoria e, se del caso, una procedura di esame⁴.

Conformemente all'articolo 37 LPSP, l'autorità competente redige ogni anno un rapporto di attività all'indirizzo del Consiglio federale, che viene pubblicato sul sito Internet del DFAE.

2.1 Autorità competente

Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)⁵, l'autorità competente per l'attuazione della LPSP è la Direzione politica del DFAE. L'unità incaricata dell'attuazione operativa della legge è la Sezione Servizi di sicurezza privati (SSSP)⁶, che fa capo alla Divisione politica di sicurezza (DPS) della Direzione politica.

Il compito della SSSP consiste anzitutto nel gestire le procedure amministrative introdotte dalla legge. La Sezione contribuisce inoltre a elaborare la politica della Svizzera afferente ai servizi di sicurezza privati e partecipa, su scala nazionale e internazionale, al dialogo sulle normative e sugli standard applicabili alle società di sicurezza private.

2.2 Informazione e collaborazione con altri servizi

Nell'anno in rassegna, come in quelli precedenti, l'autorità competente ha portato avanti il suo lavoro di informazione e sensibilizzazione tra le imprese potenzialmente interessate dalla legge. Ha quindi incontrato numerose aziende operanti in settori diversi per valutare meglio le attività che svolgono e, in particolare, per spiegare loro la procedura, il quadro giuridico e gli obblighi che ne derivano. Inoltre, in

¹ RS 935.41

² RS 541.51

³ RS 946.202

⁴ Due sono i divieti imposti senza eccezioni dalla legge: partecipare direttamente a ostilità (art. 8 LPSP) e fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

⁵ RS 935.411

⁶ Dal 1° marzo 2020: Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP).

occasione della quarta Giornata dedicata ai controlli all'esportazione, organizzata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) a Berna il 14 novembre 2019, ha gestito uno stand informativo per le imprese.

L'autorità competente lavora a stretto contatto anche con i settori Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti e Controlli all'esportazione/Prodotti industriali della SECO. Un certo numero di casi è soggetto sia alla LPSP che alla LMB o alla LBDI, per le quali l'autorità competente dell'esecuzione è la SECO. L'adeguamento del sistema di autorizzazione elettronica per la gestione delle domande Elic della SECO ha permesso, grazie all'introduzione di campi obbligatori sulla LPSP, di automatizzare la trasmissione delle domande pertinenti dalla SECO al DFAE e, di conseguenza, ha reso possibile un migliore coordinamento delle procedure.

2.3 Attività sul piano internazionale

2.3.1 Incontri internazionali

Sul piano internazionale, l'autorità competente partecipa al dialogo sulle norme nazionali e internazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e al dialogo sui meccanismi di controllo sulle loro attività.

Durante l'anno in rassegna l'autorità ha partecipato agli eventi seguenti:

- incontro *Security Dialogue on Private Military and Security Companies*, Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE, il 23 gennaio 2019 a Vienna;
- ciclo di formazione *Privatization of War*, Hertie School of Governance, il 15 aprile 2019 a Berlino;
- quinta seduta plenaria del Forum del Documento di Montreux, il 2 settembre 2019 a Ginevra;
- assemblea generale 2019 dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA), il 20 e il 21 novembre a Ginevra.

2.3.2 Gruppo di lavoro sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione

La visita in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2019, del Gruppo di lavoro dell'ONU sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione (Gruppo di lavoro) merita una menzione particolare.

Il mandato di questo Gruppo di lavoro consiste nel rafforzare il sistema giuridico internazionale allo scopo di prevenire e impedire il reclutamento, l'impiego, il finanziamento e la formazione di mercenari. Inoltre, monitora le attività mercenarie in tutte le regioni del mondo. Il suo compito non consiste solo nell'individuare le fonti, le cause e gli assi di sviluppo di questo fenomeno, ma anche nell'analizzarne gli effetti sui diritti umani, compreso il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Il mandato prevede altresì lo studio degli effetti sul rispetto dei diritti umani nell'ambito di attività svolte da società private che offrono, sul mercato internazionale, servizi di assistenza, consulenza e sicurezza, in particolare in campo militare.

Lo scopo della visita del Gruppo di lavoro era di raccogliere informazioni sulla legislazione svizzera e sulle misure prese dal nostro Paese in questo settore. Si è quindi concentrata sulle attività delle imprese di sicurezza private, comprese le prestazioni fornite su incarico delle autorità federali. I membri del Gruppo di lavoro hanno incontrato rappresentanti di vari dipartimenti federali e di istituzioni cantonali e intercantonali.

Al termine della visita, il Gruppo di lavoro ha riconosciuto il ruolo pionieristico della Svizzera nel settore della regolamentazione delle attività di sicurezza private sul piano nazionale e internazionale. Ha anche sottolineato la responsabilità assunta dal nostro Paese nei confronti della realizzazione di due iniziative multilaterali volte a promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani (il Documento di Montreux del 17 settembre 2008 e il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza del 9 novembre 2010) e ha evidenziato l'importanza di attuare la LPSP. Il Gruppo di lavoro ha incoraggiato la Svizzera a continuare su questa strada.

Il suo rapporto sarà presentato durante la sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che si svolgerà nel settembre 2020. In quell'occasione la Svizzera potrà esprimersi riguardo alle sue conclusioni.

2.4 Contatti con i media


Durante il periodo in rassegna l'autorità competente è stata interpellata più volte dalla stampa, dai media elettronici svizzeri e dagli ambienti interessati. Le domande riguardavano sia lo stato di attuazione della LPSP in generale sia casi specifici di imprese svizzere attive nel settore. In particolare nella prima parte dell'anno, sono pervenute molte domande della stampa sul *caso Pilatus* (cfr. n. 3.4).

3. Statistiche

3.1 Cifre

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, 31 imprese hanno presentato all'autorità competente **478** notificazioni relative a un'attività (prestazione di servizi) (2018: 479; 2017: 457; 2015/2016: 306).

Al 31 dicembre 2019 le **notificazioni per il 2019 sottoposte** all'autorità competente per prestazioni di sicurezza private ai sensi dell'articolo 4 LPSP erano ripartite come segue:



Nessuna attività legata alla guardia, alla custodia di detenuti e alla gestione di carceri.
Nessun servizio d'ordine in caso di manifestazioni.

3.2 Procedure di notificazione

Le notificazioni si suddividono essenzialmente in tre gruppi di prestazioni di sicurezza:

- Segmenti arancioni: 206 attività (2018: 303; 2017: 279; 2015/2016: 114) hanno riguardato la protezione di persone e la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP). Le società che eseguono mandati nel campo della protezione delle persone o della guardia di beni sono imprese di sicurezza nel senso comune del termine, solitamente di piccole o medie dimensioni. Forniscono prestazioni che corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza data dal Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC).
- Segmento blu: con 33 notificazioni (2018: 64; 2017: 109; 2015/2016: 115), le attività di informazione (art. 4 lett. a n. 9 LPSP) hanno costituito un secondo settore importante. Nell'ambito dell'intelligence privata operano soprattutto agenzie investigative, attive nella maggior parte dei casi in campo economico e, in particolare, in quello bancario.
- Segmenti viola: un terzo gruppo, per il quale sono state presentate 229 notificazioni (2018: 104; 2017: 50; 2015/2016: 59), riguardava il sostegno operativo o logistico alle forze armate o di sicurezza, la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma nonché la consulenza o la formazione a personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP). Le imprese che forniscono prestazioni in questi campi sono soprattutto industrie del settore del materiale bellico e dei beni a duplice impiego, le cui dimensioni possono variare sensibilmente. Anche l'intensità delle prestazioni in questo ambito è variabile e le notificazioni sono di natura estremamente differente. In alcuni casi si tratta di prestazioni che richiedono una presenza fisica costante sul posto, ma vi sono pure prestazioni di entità minore che prevedono una presenza in loco ad hoc o altre che si svolgono in Svizzera. Anche il tipo di prodotti interessati varia notevolmente: può trattarsi di materiale bellico, di beni a duplice impiego o di altri prodotti tecnologici. Per quanto riguarda il settore della formazione, è previsto anche il coinvolgimento di consulenti specializzati, per esempio per formare forze di polizia.

3.3 Procedure di esame

Nel 2019 l'autorità competente ha aperto 26 procedure di esame ai sensi dell'articolo 13 della LPSP (2018: 16; 2017: 18; 2015/2016: 6). In 23 casi l'attività dichiarata ha potuto essere avviata, in un caso l'impresa in questione ha ritirato la domanda e i casi in sospeso alla fine dell'anno erano due.

3.4 Divieti

Nel 2019 sono stati emessi due divieti sulla base di una procedura di esame avviata nel 2018. Nel caso specifico, si è trattato di attività della società Pilatus Flugzeugwerke AG (Pilatus).

Con decisione del 25 giugno 2019 il DFAE ha pronunciato un divieto riguardo ad alcune prestazioni di sostegno logistico fornite dall'impresa Pilatus in Arabia Saudita e negli Emirati arabi uniti, poiché ha ritenuto che non fossero compatibili con gli obiettivi di politica estera della Confederazione⁷. Il 20 agosto 2019 la decisione del DFAE è stata oggetto di ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Alla fine del periodo in rassegna il procedimento era ancora aperto.


In presenza di elementi secondo i quali la società Pilatus sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di notificazione (art. 27 cpv. 2 LPSP), il 25 giugno 2019 il DFAE si è visto costretto a sporgere una denuncia al Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Il 18 novembre 2019 l'MPC ha deciso di non darvi seguito.

3.5 Sanzioni

Durante il periodo in esame, l'autorità competente non ha avuto informazioni riguardo a imprese le cui prestazioni potessero costituire violazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 LPSP. Nello stesso periodo, l'MPC non ha inflitto nessuna delle sanzioni previste agli articoli 21-27 LPSP.

⁷ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/aktuell/news.html/content/eda/it/meta/news/2019/6/26/75587>

3.6 Evoluzione dei gruppi di prestazioni principali




La tabella sopra mostra l'evoluzione delle notificazioni relative ai tre principali gruppi di prestazioni per i periodi 1° settembre 2015 - 31 dicembre 2016, 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

L'autorità competente ha constatato una diminuzione delle prestazioni afferenti al settore dell'informazione dal 2018. Nel 2020 intende analizzare questo fenomeno e individuare le ragioni che possono averla causata. I risultati di tale analisi saranno esposti nel prossimo rapporto di attività (2020) sull'attuazione della LPSP. Va invece segnalato un aumento significativo delle notificazioni relative a prestazioni a favore di forze armate o di sicurezza (art. 4, lett. a, n. 6, 7 e 8 LPSP), che nel 2019 hanno costituito il gruppo più cospicuo. Diversi fattori possono aver concorso a tale aumento: una consapevolezza più grande dell'obbligo di notificazione da parte delle imprese a seguito del lavoro di sensibilizzazione e informazione condotto dall'autorità, la maggiore efficacia delle procedure di coordinamento con la SECO (cfr. n. 2.2) e la presentazione di notificazioni legate al rinnovo di licenze generali d'esportazione ai sensi della LBDI riguardanti più Paesi contemporaneamente.

Per quel che concerne le prestazioni previste all'art. 4, lett. a, n. 1 e 2 LPSP relative alla protezione di persone e di beni in ambienti complessi, il volume delle notificazioni è diminuito di circa un terzo tra il 2018 e il 2019. Questo calo può essere dovuto al deterioramento delle condizioni di sicurezza in alcune regioni (in particolare il Medio Oriente) e al minor numero di investitori stranieri in questi Paesi, che sono spesso i beneficiari di tali misure di protezione.

3.7 Ripartizione geografica delle attività (1.9.2015 - 31.12.2019)

Da un punto di vista geografico si nota una concentrazione delle attività soggette alla LPSP nelle regioni dell'Africa del Nord e del Medio Oriente – dove si è svolta più della metà delle attività notificate dall'entrata in vigore della legge – nonché in Europa e in Asia centrale.



*La percentuale più alta è dovuta all'insicurezza che caratterizza questa regione e alla conseguente necessità di prestazioni nel campo della protezione.

4. Interpretazione della LPSP

Nell'anno in rassegna la questione dell'interpretazione della LPSP ha acquisito notevole importanza nell'Amministrazione federale ed è stata anche oggetto di prese di posizione nei media e in Parlamento.

4.1 Gruppo di lavoro interdipartimentale LPSP/LMB/LBDI

Su mandato dei rispettivi capidipartimento, i segretari generali del DFAE e del DEFR hanno istituito, il 21 febbraio 2019, il Gruppo di lavoro interdipartimentale LPSP/LMB/LBDI (di seguito denominato GLID). La necessità di formare il GLID è emersa dalla constatazione che alcune prestazioni di servizi rientrano nel campo di applicazione sia della LPSP sia della LMB e della LBDI. In precedenza era stato definito un processo di coordinamento delle procedure sulla base dell'articolo 16 LPSP, ma sussistono problemi di coerenza a livello di contenuto riconducibili alle basi giuridiche differenti. Nel GLID erano presenti esponenti del DFAE, del DEFR, del DFGP e del DDPS. Conformemente al mandato assegnato, il gruppo di lavoro ha dovuto analizzare le similitudini e le differenze tra i criteri di divieto e di autorizzazione sanciti nelle diverse basi giuridiche, individuare il margine di manovra disponibile e proporre soluzioni concrete.

Le soluzioni proposte dal GLID hanno riguardato la possibilità sia di modificare la LPSP e la relativa ordinanza attuativa sia di adeguarne e armonizzarne l'interpretazione. È stata anche contemplata l'attivazione di un meccanismo di consultazione con il DEFR, come quello attualmente previsto

dall'ordinanza sul materiale bellico (OMB)⁸ e dall'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)⁹, nonché la possibilità di consultare il Consiglio federale in presenza di pareri divergenti tra le autorità interessate e per i casi di notevole peso politico. Il GLID ha ultimato i lavori alla fine del 2019 e ha presentato un rapporto¹⁰ ai due capidipartimento in questione.

4.2 Interventi in Parlamento

Durante l'anno in rassegna sono stati presentati e discussi dalle commissioni parlamentari competenti numerosi interventi parlamentari sui criteri di attuazione della LPSP. Nello specifico, si tratta della mozione 19.3969 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-CN) «Le imprese hanno bisogno di certezza del diritto. La Svizzera ha bisogno di sicurezza»¹¹, dell'interpellanza 19.3983 Müller Damian «Interpretazione coerente degli obiettivi di politica estera della Confederazione»¹², della mozione 19.3991 Wicki «Rispettare l'obiettivo originario della LPSP senza andare oltre le sue intenzioni iniziali»¹³, della mozione 19.4019 Keller «Legge sui "mercenari". Certezza del diritto per il mercato svizzero del lavoro»¹⁴, del postulato 19.4297 Schilliger «Certezza del diritto per le esportazioni»¹⁵ e della mozione 19.4376 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-CS) «Impedire la delocalizzazione delle imprese svizzere con un ruolo chiave per la sicurezza»¹⁶. Il 20 novembre 2019 il Consiglio federale ha proposto di respingere le mozioni e di accogliere il postulato di cui sopra. Il dibattito relativo a questi interventi parlamentari è iniziato nelle due Camere parlamentari nel corso della sessione invernale 2019.

5. Utilizzo di imprese di sicurezza da parte delle autorità federali per compiti di protezione all'estero

In base alla LPSP, le rappresentanze svizzere all'estero in un ambiente complesso non possono incaricare un'impresa di sicurezza della loro protezione se questa non è membro dell'ICoCA. L'autorità competente esamina periodicamente, insieme al Centro di gestione delle crisi (KMZ), l'elenco degli ambienti complessi tenendo conto degli sviluppi della situazione nei Paesi e nelle regioni in questione.

Nel periodo in esame, in un Paese nordafricano considerato come ambiente complesso e nel quale la rappresentanza svizzera è attualmente chiusa, si sono svolte missioni «in-out» da parte dell'ambasciata svizzera di uno Stato limitrofo. Il KMZ ha partecipato attivamente all'individuazione di un'impresa di sicurezza, certificata dall'ICoCA, incaricata di affiancare queste missioni. Poiché sempre più società ottengono la certificazione dell'ICoCA, per la Svizzera le condizioni per operare secondo le disposizioni della LPSP diventano via via più favorevoli, anche quando si tratta di Paesi con un profilo molto complesso. Per quanto riguarda i Paesi nei quali è pressoché impossibile reperire imprese certificate, gli eventuali spostamenti di delegazioni svizzere possono svolgersi sotto la protezione di partner internazionali.

Il DFAE porta avanti i propri sforzi per invitare le imprese di sicurezza private ad aderire all'ICoCA nelle regioni in cui vi sono pochi membri dell'associazione o non ve ne sono affatto. In quest'ottica, si chiede alle rappresentanze svizzere in ambienti complessi di informare le imprese di vigilanza che lavoreranno esclusivamente con società di sicurezza private affiliate all'ICoCA. Anche in ambienti non complessi si consiglia alle rappresentanze di rivolgersi ad aziende che fanno parte di tale associazione.

⁸ RS 514.511

⁹ RS 946.202.1

¹⁰ <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/60204.pdf>

¹¹ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20193969>

¹² <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20193983>

¹³ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20193991>

¹⁴ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20194019>

¹⁵ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20194297>

¹⁶ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20194376>

6. Nuove forme di prestazioni

Da alcuni anni, in particolare in ambito militare, sempre più spesso si fa ricorso a sistemi e applicazioni complessi che richiedono una vasta esperienza tecnica. In tutto il mondo, questa esperienza è fornita sovente dalle imprese attive nell'industria delle armi e delle tecnologie della comunicazione. L'impiego di droni, il ricorso a sistemi d'arma autonomi o semiautonomi, o ancora le tecnologie utilizzate nel settore della cyber-sicurezza sono attività per le quali la domanda di prestazioni di sicurezza private è in continuo aumento.

L'autorità competente segue da vicino questi sviluppi in Svizzera e si sforza di acquisire le conoscenze necessarie per valutare le prestazioni nel settore per quanto riguarda l'obbligo di notificazione (quali prestazioni rientrano nel campo di applicazione della LPSP?) e il loro grado di sensibilità (quali prestazioni sono in contraddizione con gli obiettivi di cui all'articolo 1 LPSP?). Si tratta di un impegno costante, visto il dinamismo del settore.

7. Conclusioni e prospettive

L'autorità competente ritiene che il bilancio del suo quarto anno di attività sia positivo. L'importanza del meccanismo di controllo delle prestazioni di sicurezza private all'estero introdotto dalla LPSP e il ruolo pionieristico assunto dalla Svizzera in questo contesto sono sempre più riconosciuti, come dimostra l'interesse del Gruppo di lavoro dell'ONU sull'impiego di mercenari nei confronti delle attività della Svizzera nel settore delle prestazioni di sicurezza private (cfr. n. 2.3.2).

Il lavoro di informazione e sensibilizzazione svolto dall'autorità competente è stato esteso a nuove imprese e ha permesso di aumentare la loro consapevolezza sugli obblighi legati all'attuazione della LPSP.

Tenuto conto degli interventi parlamentari presentati e del dibattito che ha avuto luogo in Parlamento circa l'interpretazione e l'attuazione della LPSP, è probabile che alcuni aspetti della legge saranno precisati nel corso del 2020. Tali precisazioni dovrebbero portare maggiore chiarezza, sulla base delle indicazioni fornite dalle Camere.

Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione politica DP
Divisione Politica di sicurezza DPS

Effingerstrasse 27, 3003 Berna
tel. +41 58 464 69 88
spsd@eda.admin.ch